SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 201**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 29 agosto 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 12 luglio 1990.

Istituzione della disciplina «chirurgia ed endoscopia digestiva» da inserire fra quelle equipollenti ed affini oggetto degli esami di idoneità e dei concorsi presso le unità sanitarie locali valevole per la formazione delle commissioni esaminatrici e per la valutazione dei titoli negli esami di idoneità e nei concorsi di assunzione dei medici, farmacisti e veterinari presso le unità sanitarie locali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ed in particolare l'art. 20 di esso;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1982 concernente la normativa concorsuale per il personale delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983 con il quale in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è stata predisposta la discipliona per gli esami di idoneità del personale del ruolo sanitario dei medici, dei farmacisti e dei veterinari;

Visto il precedente decreto interministeriale 10 marzo 1983, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuta l'opportunità di aggiornare l'elenco delle discipline di cui ai provvedimenti sopra indicati;

Sentito il parere favorevolé espresso dal Consiglio superiore di sanità in merito all'istituzione nell'area funzionale di chirurgia dell'esame di idoneità in «chirurgia ed endoscopia digestiva»;

Considerato che l'accesso agli esami di idoneità in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, afferente all'area funzionale di medicina è precluso a quanti esercitano l'endoscopia in ambiente chirurgico;

Ritenuto di dover considerare la suddetta disciplina degna di autonomia;

Decreta:

È istituita nell'area funzionale di chirurgia, la disciplina «chirurgia ed endoscopia digestiva».

Tale disciplina entra a far parte dell'elenco delle discipline di cui al decreto interministeriale 10 marzo 1983, sia in tabella *A* che in tabella *B*, nei seguenti termini:

TABELLA *A*

CHIRURGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Discipline equipollenti	Discipline affini
Chirurgia generale	Chirurgia oncologica
Chirurgia apparato digerente ed endoscopia digestiva	Chirurgia d'urgenza
Chirurgia apparato digerente	Chirurgiá di pronto soccorso
Chirurgia gastroenterologica	Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso
Diagnostica e chirurgia endosco pica	Anatomia chirurgica
Clinica chirurgica	Anatomia chirurgica e corso di operazioni
Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica	Chirurgia geriatrica
Patologia speciale chirurgica	Chirurgia sperimentale e fisiopatologia chirurgica
Patologia chirurgica e propedeutica clinica	Fisiopatologia chirurgica
Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	Clinica chirurgica d'urgenza e di pronto soccorso
Semeiotica chirurgica	Clinica chirurgica di pronto soccorso
Diagnostica chirurgica endoscopica	Chirurgia pediatrica

TABELLA *B*

CHIRURGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Discipline equipollenti	Discipline affini
Chirurgia generale	Chirurgia oncologica
Chirurgia apparato digerente ed endoscopia digestiva	Chirurgia d'urgenza
Chirurgia apparato digerente	Chirurgia di pronto soccorso
Chirurgia gastroenterologica	Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso
Diagnostica e chirurgia endoscopica	Anatomia chirurgica
Clinica chirurgica	Anatomia chirurgica e corso di operazioni
Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica	Chirurgia geriatrica
Patologia speciale chirurgica	Chirurgia sperimentale e fisiopatologia chirurgica
Patologia chirurgica e propedeutica clinica	Fisiopatologia chirurgica
Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	Clinica chirurgica d'urgenza e di pronto soccorso
Semeiotica chirurgica	Clinica chirurgica di pronto soccorso
Diagnostica chirurgica endoscopica	Chirurgia pediatrica

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 1990

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica
RUBERTI

90A3769

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 agosto 1990.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Caltanissetta.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Caltanissetta è stata causata dalla necessità di procedere alla disinfestazione dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Caltanissetta è accertato per il giorni 12 e 13 luglio 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 1990

Il Ministro: FORMICA

90A3715

DECRETO 25 agosto 1990.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento è da attribuirsi alle seguenti cause:

dal 1° ottobre 1988 al 30 giugno 1990: ufficio del registro atti pubblici di Roma (già 1° ufficio del registro atti pubblici e 2° ufficio del registro atti pubblici di Roma sino al 31 dicembre 1989), ufficio del registro atti privati di Roma e ufficio del registro successioni - atti giudiziari di Roma (già ufficio del registro successioni di Roma e ufficio del registro atti giudiziari di Roma fino al 31 dicembre 1989) per trasferimento degli archivi, reso necessario dall'eccessivo carico sui solai accertato dall'ufficio tecnico erariale e dalla commissione stabili pericolanti del comune di Roma;

in data 12 e 13 luglio 1990: conservatoria dei registri immobiliari di Imperia per interruzione del collegamento con il centro informativo;

in data 21 luglio 1990: conservatoria dei registri immobiliari di Palermo per disinfestazione dei locali;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici del registro e delle conservatorie dei registri immobiliari è accertato come segue:

DAL 1° OTTOBRE 1988 AL 30 GIUGNO 1990

Regione Lazio:

ufficio del registro atti pubblici di Roma (già 1° ufficio del registro atti pubblici e 2° ufficio del registro atti pubblici di Roma fino al 31 dicembre 1989);

ufficio del registro atti privati di Roma;

ufficio del registro successioni - atti giudiziari di Roma (già ufficio del registro successioni di Roma e ufficio del registro atti giudiziari di Roma fino al 31 dicembre 1989).

IN DATA 12 E 13 LUGLIO 1990

Regione Liguria:

conservatoria dei registri immobiliari di Imperia.

IN DATA 21 LUGLIO 1990

Regione Sicilia:

conservatoria dei registri immobiliari di Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 agosto 1990

Il Ministro: FORMICA

90A3780

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 3 agosto 1990.

Rideterminazione delle tasse di ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi archeologici dello Stato.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il regio decreto 11 novembre 1985, n. 3191;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 1945, n. 781;

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1317, modificata dalla legge 13 marzo 1958, n. 263;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la legge 23 luglio 1980, n. 502;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1980 relativo alla costituzione del comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa di ingresso per l'accesso ai monumenti, musei gallerie e scavi di antichità dello Stato;

Visto l'art. 11 della legge 2 agosto 1982, n. 512;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1983;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1983;

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1983;

Vista la legge 27 giugno 1985, n. 332;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1985 e successivi decreti ministeriali di modifica e integrazione;

Vista la nota del 20 marzo 1989, n. 4265, della soprintendenza per i beni ambientali architettonici di Torino con la quale viene proposta l'istituzione della tassa d'ingresso per l'accesso al Castello di Racconigi (Cuneo);

Vista la nota del 18 luglio 1990, n. 12470, della soprintendenza per i beni ambientali architettonici di Firenze e Pistoia con la quale viene proposta l'istituzione della tassa d'ingresso per l'accesso al Giardino di Boboli (Firenze), Giardino della Villa di Castello (Firenze), Giardino e Villa Medicea di Poggio a Caiano e Villa Medicea di Cerreto Guidi;

Sentito il comitato di cui alle premesse;

Considerata l'opportunità di provvedere a quanto richiesto dalle soprintendenze succitate ed approvato dal comitato predetto;

Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere alla rideterminazione delle tasse di ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi archeologici dello Stato vigenti attualmente;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° ottobre 1990 viene istituita la tassa di ingresso per l'accesso al Giardino di Boboli di Firenze, al Giardino della Villa di Castello (Firenze), al Giardino e Villa Medicea di Poggio a Caiano (Firenze), alla Villa Medicea di Cerreto Guidi (Firenze) ed al Castello di Racconigi (Cuneo).

Per quanto concerne la tassa d'ingresso al Giardino della Villa di Castello, la stessa è inglobata in quella già esistente per l'accesso alla Villa della Petraia.

Art. 2.

Con decorrenza 1° ottobre 1990 entreranno in vigore le nuove tasse d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi archeologici dello Stato nella misura indicata a fianco di ciascun istituto, come da allegato elenco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 1990

Il Ministro: FACCHIANO

ALLEGATO

Località	Denominazione istituto	Tassa d'ingresso lire
Piemonte:		
Agliè (Torino)	Castello ducale	4.000
Gavi (Alessandria)	Forte di Gavi	2.000
Moncalieri	Castello di Moncalieri	2.000
Torino	Armeria reale	6.000
Torino	Galleria sabauda	6.000

Località	Denominazione istituto	Tassa d'ingresso lire
Torino	Museo di antichità	6.000
Torino	Museo egizio	10.000
Torino	Palazzo reale	6.000
Racconigi	Castello	4.000
Liguria:		
Genova	Galleria di palazzo reale	4.000
Genova	Galleria di palazzo Spinola	4.000
Luni Ortonovo (La Spezia)	Museo archeologico	4.000
Ventimiglia	Museo preistorico B. Rossi	4.000
Lombardia		
Capo di Ponte (Brescia)	Parco naz. inc. rupestri	6.000
Desenzano del Garda	Villa romana	4.000
Mantova	Museo di palazzo ducale	10.000
Milano	Cenacolo vinciano	10.000
Milano	Pinacoteca di Brera	8.000
Sirmione (Brescia)	Castello scaligero	6.000
Sirmione (Brescia)	Grotte di Catullo	6.000
Teglio (Sondrio)	Palazzo Besta	4.000
Vigevano (Pavia)	Castello sforzesco	4.000
Veneto:		
Adria (Rovigo)	Museo archeologico	2.000
Q. d'Altino (Venezia)	Museo archeologico	2.000
Este (Padova)	Museo nazionale atestino	4.000
Strà (Venezia)	Villa nazionale Pisani	6.000
Venezia	Galleria dell'Accademia	8.000
Venezia	Galleria G. Franchetti	4.000
Venezia	Museo archeologico	4.000
Venezia	Museo d'arte orientale	4.000
Friuli Venezia-Giulia:		
Aquileia (Udine)	Museo archeologico	6.000
Cividale del Friuli (Udine)	Museo archeologico	4.000
Trieste	Galleria d'arte antica	2.000
Trieste	Museo del castello Miramare	6.000
Emilia-Romagna:		
Bologna	Pinacoteca nazionale	6.000
Ferrara	Casa Romei	4.000
Ferrara	Museo archeologico	6.000
Ferrara	Pinacoteca nazionale	6.000
Langhirano	Castello di Torrechiara	4.000
Marzabotto	Museo etrusco	4.000
Modena	Galleria e museo estense	4.000
Parma	Farmacia storica di San Giovanni	3.000
Parma	Galleria nazionale	6.000
Parma	Museo archeologico	4.000
Parma	Teatro Farnese	4.000
Ravenna	Mausoleo di Teodorico	6.000
Ravenna	Museo nazionale	6.000
Russi (Ravenna)	Area arch. villa romana	2.000
San Mauro Pascoli (Forlì)	Casa di Giovanni Pascoli	2.000
Sarsina (Forlì)	Museo arch. sarsinate	2.000
Veleia (Piacenza)	Area archeologica	2.000
Toscana:		
Arezzo	Museo archeologico	6.000
Arezzo	Museo storico medievale e moderno	6.000
Calci (Pisa)	Certosa monumentale	4.000
Chiusi (Siena)	Museo archeologico	4.000
Firenze	Cappelle medicee	8.000
Firenze	Cenacolo del Perugino	2.000
Firenze	Cenacolo di Andrea Del Sarto	2.000
Firenze	Galleria dell'Accademia	10.000
Firenze	Galleria degli Uffizi	10.000
Firenze	Galleria Palatina	8.000
Firenze	Museo archeologico	6.000
Firenze	Museo degli Argenti	6.000
Firenze	Museo naz. del Bargello	6.000
Firenze	Museo di Palazzo Davanzati	4.000
Firenze	Museo di San Marco	6.000
Firenze	Opificio delle pietre dure	2.000
Firenze	Villa della petraia e giardino di Villa castello	4.000
Firenze	Giardino di Boboli	5.000
Firenze	Giardino e Villa medicea di Poggio a Caiano	3.000
Firenze	Villa medicea di Cerreto Guidi	3.000
Isola d'Elba	Luoghi napoleonici	6.000
Lucca	Museo nazionale di villa Guinigi	4.000
Lucca	Pinacoteca nazionale	6.000
Pisa	Museo naz. di San Matteo	6.000
Siena	Museo archeologico	4.000
Siena	Pinacoteca nazionale	8.000
Marche:		
Ancona	Museo archeologico	4.000
Gradara (Pesaro)	Rocca demaniale	6.000
Senigallia	Rocca Roveresca	4.000
Urbino	Galleria nazionale	8.000
Umbria:		
Gubbio (Perugia)	Palazzo ducale	4.000
Perugia	Galleria naz. dell'Umbria	8.000
Perugia	Ipogeo dei Volumni	4.000
Perugia	Museo naz. archeologico	4.000

Località	Denominazione istituto	Tassa d'ingresso lire
Lazio:		
Bagnaia (Viterbo)	Villa Lante	4.000
Caprarola	Palazzo Farnese	4.000
Cerveteri	Tombe etrusche e museo	8.000
Civita Castellana	Museo agrofalisco e forte	2.000
Fiumicino	Museo delle navi	2.000
Minturno	Teatro romano	4.000
Nemi	Museo delle navi	2.000
Oriolo Romano	Palazzo Altieri	2.000
Roma - Ostia	Scavi di Ostia antica	8.000
Palestrina	Museo archeologico	6.000
Roma	Anfiteatro Flavio	6.000
Roma	Castel S. Angelo	8.000
Roma	Domus Aurea	4.000
Roma	Galleria d'arte antica	6.000
Roma	Galleria d'arte moderna	8.000
Roma	Galleria di palazzo Barberini	6.000
Roma	Galleria Spada	4.000
Roma	Museo dell'alto Medioevo	2.000
Roma	Museo d'arte orientale	6.000
Roma	Museo delle arti e tradizioni popolari	4.000
Roma	Museo strumenti musicali	2.000
Roma	Museo della via Ostiense	4.000
Roma	Museo di Palazzo Venezia	8.000
Roma	Museo di Villa Giulia	8.000
Roma	Museo e Galleria Borghese	8.000
Roma	Museo nazionale romano	3.000
Roma	Museo L. Pigorini	6.000
Roma	Palatino e Foro romano	10.000
Roma	Parco archeologico della via Latina	2.000
Roma	Tempio di Porta Maggiore	2.000
Roma	Terme di Caracalla	6.000
Roma	Tomba di Cecilia Metella	2.000
Sperlonga (Latina)	Museo archeologico	4.000
Tarquinia (Viterbo)	Museo nazionale e tombe etrusche	8.000
Tivoli (Roma)	Villa Adriana	8.000
Tivoli (Roma)	Villa d'Este	10.000
Veio (Roma)	Scavi di Veio	4.000
Viterbo	Rocca Albornoz	4.000
Vulci (Viterbo)	Museo archeologico	2.000
Abruzzo:		
Chieti	Museo nazionale archeologico	6.000
L'Aquila	Museo nazionale d'Abruzzo	6.000
Campania:		
Baia (Napoli)	Area archeologica	4.000
Benevento	Teatro romano	2.000
Capri (Napoli)	Grotta azzurra	4.000
Capri (Napoli)	Palazzo Tiberio Villa Jovis	4.000
Caserta	Parco e palazzo reale	4.000 6.000
Cuma (Napoli)	Scavi	4.000
Ercolano (Napoli)	Scavi e teatro antico	8.000
Minori (Salerno)	Villa romana	2.000
Napoli	Museo nazionale	8.000
Napoli	Museo Floridiano	4.000
Napoli	Museo di San Martino	6.000
Napoli	Museo e Galleria Capodimonte	8.000
Napoli	Museo Pignatelli Cortes	4.000
Napoli	Palazzo reale	6.000
Paestum (Salerno)	Templi di Paestum	8.000
Pompei (Napoli)	Scavi illuminati di Pompei	2.000
Pompei (Napoli)	Scavi vecchi e nuovi	10.000
Pontecagnano	Museo di Pontecagnano	2.000
Pozzuoli (Napoli)	Anfiteatro e tempio di Serapide	4.000
Pozzuoli (Napoli)	Antiquario flegreo	2.000
Santa Maria Capua Vetere	Anfiteatro mitreo campano	4.000
Torre Annunziata	Scavi di Oplontis	2.000
Velia (Salerno)	Area archeologica	3.000
Puglia:		
Andria (Bari)	Castel del Monte	4.000
Bari	Castello Svevo	4.000
Barletta (Bari)	Antiquarium Canne della battaglia	2.000
Egnazia (Brindisi)	Museo archeologico	2.000
Gioia del Colle (Bari)	Museo archeologico	2.000
Lecce	Anfiteatro romano	2.000
Manfredonia	Castello Svevo museo archeologico	2.000
Taranto	Museo nazionale archeologico	6.000
Basilicata:		
Matera	Museo nazionale «D. Ridola»	4.000
Melfi (Potenza)	Museo nazionale archeologico	4.000
Metaponto (Matera)	Antiquarium statale	4.000
Policoro (Matera)	Museo nazionale	4.000
Calabria:		
Crotone (Catanzaro)	Museo archeologico	2.000
Locri (Reggio Calabria)	Antiquarium statale	2.000
Reggio Calabria	Museo archeologico nazionale	6.000
Sibari (Cosenza)	Museo archeologico	2.000
Sardegna:		
Cagliari	Museo archeologico nazionale	4.000
Caprera (Sassari)	Museo garibaldino	4.000
Sassari	Museo nazionale «G. A. Sanna»	4.000

90A3765

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 28 giugno 1990.

Ripartizione alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano di quote residue degli anni 1988 e 1989 e di accantonamenti dell'anno 1990 del Fondo sanitario nazionale - conto capitale.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, che assegna all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) le strutture scientifiche ed i laboratori centrali dell'ENPI e dell'ANCC;

Visto l'art. 29 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, concernente le disposizioni per la ricostruzione ed il completamento degli stabilimenti ospedalieri distrutti dalla frana di Ancona del 13 dicembre 1982;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, che stabilisce che le somme deliberate dal CIPE sia di parte corrente che in conto capitale del Fondo sanitario nazionale, pertinenti alle attività di ricerca anche finalizzate, siano trasferite direttamente agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Viste le precedenti deliberazioni con le quali sono state accantonate somme in conto capitale del Fondo sanitario nazionale 1988, 1989 e 1990 in attesa di eventuali proposte di riparto da parte del Ministro della sanità;

Visto il parere espresso dalla Conferenza Stato-regioni in data 19 giugno 1990;

Viste le proposte del Ministro della sanità relative alla ripartizione delle somme residue del Fondo sanitario nazionale - parte conto capitale - esercizi 1988, 1989 e 1990;

Delibera:

Sono assegnate alle regioni e province autonome interessate le seguenti somme del Fondo sanitario nazionale - parte conto capitale:

Anno 1988:

L. 80.000.000.000 alla regione Marche per la ricostruzione ed il completamento degli stabilimenti ospedalieri distrutti dalla frana di Ancona, di cui 25 miliardi da destinare all'INRCA.

L'erogazione della predetta somma è subordinata all'acquisizione da parte del Ministero della sanità e del Ministero del bilancio di una dettagliata relazione sulle opere già effettuate con il pregresso finanziamento pari a 100 miliardi di lire;

Anno 1989:

A) L. 4.393.739.747 al Ministero del tesoro a titolo di controvalore delle strutture scientifiche e laboratori centrali dei soppressi ENPI ed ANCC, costituenti la dotazione strumentale dell'ISPESL.

B) L. 10.000.000.000 all'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Ospedale oncologico» di Bari quale assegnazione straordinaria per l'acquisto di una struttura edilizia atta a consentire l'ampliamento dell'attività di ricerca scientifica.

C) L. 10.606.260.253 alla regione Calabria per la realizzazione di residenze protette ove ospitare i pazienti dimessi dagli ospedali psichiatrici di Reggio Calabria e di Girifalco.

L'erogazione dei finanziamenti di cui ai punti *B)* e *C)* è subordinata all'acquisizione da parte dei Ministeri della sanità e del bilancio dei piani per l'utilizzo delle somme assegnate da inquadrare nell'ambito dei progetti specifici che devono evidenziare l'investimento complessivo e le relative coperture finanziarie.

Anno 1990:

L. 25.100.000.000 alle regioni e province autonome interessate per il finanziamento del programma «Prevenzione e cura dell'handicap»;

L. 15.000.000.000 alle regioni e province autonome interessate al programma «Lotta all'AIDS» per gli interventi di potenziamento dei servizi di assistenza ai tossicodipendenti e dei servizi multizonali per le malattie a trasmissione sessuale;

L. 33.900.000.000 alle regioni e province autonome interessate al programma «Tutela della salute nei nefropatici cronici».

Le somme sono ripartite secondo l'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

La somma di L. 76.000.000.000 viene finalizzata al finanziamento di programmi: «Tutela materno infantile» e «Lotta alle malattie cardiovascolari» e resta accantonata in attesa della specifica proposta di riparto da parte del Ministro della sanità.

Roma, 28 giugno 1990

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

ALLEGATO

FONDO SANITARIO NAZIONALE 1990

Parte in conto capitale

PROGRAMMI D'INTERVENTO
(in milioni)

REGIONI	Handicap	AIDS (*)	Nefropatici	Totale
Piemonte	1.906	1.637	2.210	5.753
Valle d'Aosta (**)	50	75	410	535
Lombardia	3.884	2.449	4.300	10.633
Provincia di Bolzano (**)	191	143	280	614
Provincia di Trento (**)	195	161	410	766
Veneto	1.912	1.018	1.930	4.860
Friuli-Venezia Giulia (**)	527	436	700	1.663
Liguria	759	759	810	2.328
Emilia-Romagna	1.712	1.188	1.780	4.680
Toscana	1.556	1.202	1.520	4.278
Umbria	358	300	680	1.338
Marche	624	494	680	1.798
Lazio	2.250	1.036	4.450	7.736
Abruzzo	551	327	710	1.588
Molise	146	174	380	700
Campania	2.520	731	4.850	8.101
Puglia	1.771	1.022	1.400	4.193
Basilicata	272	155	580	1.007
Calabria	939	377	740	2.056
Sicilia (**)	2.254	846	4.250	7.350
Sardegna (**)	723	473	830	2.026
Totale	25.100	15.000	33.900	74.000

(*) Relativamente agli interventi dei servizi di assistenza ai tossicodipendenti.

(**) Il finanziamento è sospeso ai sensi del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38.

90A3690

DELIBERAZIONE 28 giugno 1990.

Ripartizione alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano di somme residue di parte corrente del Fondo sanitario nazionale relative agli anni 1988 e 1989.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente le misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;

Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 460, che prevede la corresponsione in favore dei tecnici di radiologia medica delle indennità di rischio da radiazioni con un onere pari a 38 miliardi annui per gli esercizi 1988-1989;

Viste le intese intervenute tra amministrazioni centrali e regionali per l'attuazione di un'indagine conoscitiva sulla spesa sanitaria finalizzata alla configurazione di un modello gestionale informativo per tipologie omogenee di USL, sulle valutazioni dei flussi operativi più rilevanti ed all'esame dei criteri seguiti nella gestione del personale e negli acquisti di beni e servizi;

Viste le proposte del Ministro della sanità;

Visto il parere della Conferenza permanente Stato-regioni in data 19 giugno 1990;

Delibera:

1. Per le spese connesse all'estinzione dei focolai di afta epizootica è assegnata alla regione Emilia-Romagna la somma di L. 7.500.000.000 a valere sulle residue disponibilità di parte corrente anno 1989 del Fondo sanitario nazionale.

2. Per l'indennità di rischio del personale medico e tecnico dei servizi di radiologia, sono assegnate alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano le seguenti quote del Fondo sanitario nazionale:

L. 38.000.000.000 a valere sulle disponibilità residue di parte corrente per l'anno 1988;

L. 38.000.000.000 a valere sulle disponibilità residue di parte corrente per l'anno 1989.

Gli importi sopracitati sono ripartiti secondo l'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

3. Per la stipula delle convenzioni con le società affidatarie delle indagini sulle spese sanitarie indicate in premessa è assegnata alla regione Valle d'Aosta — quale regione il cui presidente è attualmente presidente di turno della Conferenza dei presidenti delle regioni — la somma di L. 2.050.000.000.

Roma, 28 giugno 1990

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

ALLEGATO

FONDO SANITARIO NAZIONALE 1990

Parte corrente anni 1988 e 1989

INDENNITÀ AL PERSONALE DEI SERVIZI DI RADIOLOGIA
(in milioni)

REGIONI	Quota anno 1988	Quota anno 1989
Piemonte	3.040	3.040
Valle d'Aosta	78	78
Lombardia	5.903	5.903
Provincia autonoma di Bolzano	279	279
Provincia autonoma di Trento	299	299
Veneto	2.906	2.906
Friuli-Venezia Giulia	861	861
Liguria	1.292	1.292
Emilia-Romagna	2.805	2.805
Toscana	2.539	2.539
Umbria	577	577
Marche	993	993
Lazio	3.345	3.345
Abruzzo	847	847
Molise	227	227
Campania	3.499	3.499
Puglia	2.489	2.489
Basilicata	400	400
Calabria	1.340	1.340
Sicilia	3.259	3.259
Sardegna	1.022	1.022
Totale ...	38.000	38.000

90A3691

DELIBERAZIONE 28 giugno 1990.

Assegnazione di somme relative al Fondo programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge finanziaria 27 dicembre 1989, n. 407, con la quale, nell'allegata tabella *C*, vengono quantificate in complessive lire 893 miliardi, le risorse destinate al Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, ex art. 9 della legge n. 281/70, per l'esercizio 1990;

Vista la legge di bilancio n. 409/89 per il 1990;

Visto l'art. 20 del decreto-legge n. 415/89, convertito nella legge n. 38 del 28 febbraio 1990, il quale prevede l'esclusione delle regioni a statuto speciale e le province autonome dal riparto del sopracitato Fondo per i programmi regionali di sviluppo a destinazione indistinta, ex art. 9 della legge n. 281/70, al netto della quota spettante ai sensi della legge 30 maggio 1965, n. 574;

Vista la nota n. 3/3492 del 4 maggio 1990 e l'unita proposta del Ministro del bilancio, con la quale viene ripartita la sopraindicata autorizzazione di spesa di lire 893 miliardi, per il 1990, di cui lire 30 miliardi tra le regioni e province autonome a titolo di annualità 1990 del limite d'impegno per contributi in conto interessi sui mutui contratti per il completamento degli ospedali civili e psichiatrici, ex legge n. 574/65 e lire 863 miliardi, per le sole regioni a statuto ordinario a titolo di quota libera da vincoli di destinazione settoriale di spesa, del Fondo per i programmi regionali di sviluppo ex art. 9 della legge n. 281/70;

Acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni, di cui all'art. 3, secondo comma, del decreto legislativo n. 418/89;

Ritenuto di dover adottare la soprarichiamata proposta di riparto del Ministro del bilancio e della programmazione economica che, in particolare, quantifica gli importi da assegnare alle regioni a statuto ordinario, a titolo di quota libera da vincoli di destinazione settoriale di spesa, sulla base di coefficienti parametrici relativi alla superficie (con una maggiorazione del 50% per le zone montane) cui viene dato un peso del 20%, alla popolazione residente corretto con il reciproco del PIL pro-capite con un peso del 50% ed al tasso di disoccupazione in proporzione del 30%;

Delibera:

Art. 1.

La somma di L. 30.000.000.000, a valere sulle disponibilità di lire 893 miliardi del Fondo 1990, ex art. 9 della legge n. 281/70, è ripartita, a titolo di limite d'impegno, annualità 1990, per contributo in conto interessi sui mutui contratti per il programma di completamento degli ospedali civili e psichiatrici, di cui alla legge n. 574/65, alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in lire)
Trento	424.000.000
Bolzano	411.000.000
Piemonte	941.000.000
Valle d'Aosta	134.000.000
Lombardia	2.941.000.000
Veneto	3.458.000.000
Friuli-Venezia Giulia	562.000.000
Liguria	788.000.000
Emilia-Romagna	2.723.000.000
Toscana	2.148.000.000
Umbria	372.000.000
Marche	1.217.000.000
Lazio	4.102.000.000
Abruzzo	1.181.000.000
Molise	763.000.000
Campania	1.164.000.000
Puglia	1.953.000.000
Basilicata	693.000.000
Calabria	905.000.000
Sicilia	2.797.000.000
Sardegna	323.000.000
Totale ...	30.000.000.000

Art. 2.

La somma di L. 863.000.000.000, libera da vincoli di destinazione settoriale di spesa, relativa al fondo 1990, ex art. 9 della legge n. 281/70 — al netto cioè del-

l'importo di lire 30 miliardi, per limite d'impegno, citato in premessa — è ripartita fra le sole regioni a statuto ordinario, come segue:

Regioni	Importi (in lire)	Coefficienti medi %
Piemonte	62.796.195.000	7,276
Lombardia	83.941.421.000	9,727
Veneto	54.942.895.000	6,367
Liguria	31.081.808.000	3,602
Emilia-Romagna	51.080.970.000	5,918
Toscana	58.270.623.000	6,752
Umbria	28.636.066.000	3,318
Marche	28.749.119.000	3,331
Lazio	69.008.932.000	7,996
Abruzzo	39.126.694.000	4,534
Molise	26.501.004.000	3,071
Campania	116.871.775.000	13,543
Puglia	86.518.339.000	10,025
Basilicata	41.773.515.000	4,841
Calabria	83.700.644.000	9,699
Totale	863.000.000.000	100,000

Art. 3.

Ai relativi impegni ed erogazioni, in conto esercizio 1990, provvederà il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Roma, 28 giugno 1990

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

90A3695

DELIBERAZIONE 28 giugno 1990.

Direttive per il programma di edilizia residenziale pubblica per il biennio 1988-89, ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, che reca norme per l'edilizia residenziale;

Visto l'art. 22, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che proroga fino al 31 dicembre 1992 l'obbligo del pagamento dei contributi di cui all'art. 10, comma primo, lettere *b)* e *c)*, della legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 22, comma 2, della citata legge n. 67/1988, che dispone che di tali contributi sia versata in entrata al bilancio dello Stato per il 1988 la quota di lire 1.250 miliardi e per il periodo 1989-92 la quota di lire 1.000 miliardi in ragione di anno, assegnando le quote residue all'edilizia residenziale pubblica per la costruzione di abitazioni per i lavoratori dipendenti, con una riserva del 70% a favore del Mezzogiorno;

Vista la propria delibera del 27 ottobre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1988, con la quale sono state formulate, tra l'altro, direttive per il programma di edilizia sovvenzionata relativo al biennio 1988-89 e finanziato con le «quote residue» di cui all'ultima parte del comma precedente;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 241 del 13 aprile 1989, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 22 della legge n. 67/1988 nella parte in cui non destinava l'intero gettito dei citati contributi all'edilizia residenziale;

Visto il parere n. 1705/89, emesso dal Consiglio di Stato il 21 novembre 1989 e nel quale si osserva che la riserva del 70% prevista dal comma 2 dell'art. 22 della legge n. 67/1988 deve essere applicata anche in occasione della ripartizione delle somme reintegrate al settore a seguito della menzionata sentenza della Corte costituzionale;

Vista la proposta del Ministero dei lavori pubblici - Segretariato CER, trasmessa con foglio n. 343 del 22 marzo 1990 e con la quale viene presentato un piano di riparto dei fondi suddetti;

Considerato che, per il riparto stesso, il CER propone di adottare i parametri utilizzati per il riparto dei fondi destinati all'edilizia sovvenzionata per il biennio 1986-87, confermandone quindi la validità, e considerato che già nella richiamata delibera del 27 ottobre 1988 veniva sottolineato come alcuni indici assunti a base di detti parametri avessero subito, in questi ultimi anni, «scarti contenuti» che, come tali, non ne escludevano l'applicabilità ai fini del riparto della prima tranche dei fondi ripartiti per il biennio 1988-89;

Visto il parere formulato, nella seduta del 19 giugno 1990, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Udita la relazione del Ministro dei lavori pubblici;

Delibera:

1. È approvato il programma di edilizia residenziale pubblica destinato alla realizzazione di alloggi per lavoratori dipendenti e finanziato con le disponibilità reintegrate al settore a seguito della sentenza della Corte costituzionale citata nelle premesse, per un importo totale di lire 2.250 miliardi.

2. Sui finanziamenti di cui al punto precedente è accantonata una quota del 2% per i fini previsti dall'art. 3, primo comma, lettera *q)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, ed altra quota dell'1% è destinata ai fini previsti dall'art. 4, comma 8, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modifiche, nella legge 25 marzo 1982, n. 94: l'utilizzo di dette quote dovrà avvenire sulla base dei criteri precisati nella delibera del 27 ottobre 1988. La restante disponibilità è ripartita, secondo il piano di cui all'allegata tabella, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la riserva del 70% al Mezzogiorno ai sensi del comma 2 dell'art. 22 della legge n. 67/1988.

3. Gli obiettivi e le modalità di realizzazione del programma sono analoghi a quelli individuati nella richiamata delibera del 27 ottobre 1988.

Il programma, in particolare, è finalizzato:

3.1. alla realizzazione dei programmi integrati d'intervento di cui al punto 2 della citata delibera;

3.2. all'incremento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica da conseguire mediante nuove costruzioni, recupero del patrimonio edilizio esistente ed acquisizione di immobili di nuova edificazione o da recuperare.

Il CER potrà procedere a specificare ulteriormente le modalità di utilizzo dei finanziamenti di cui al punto 1, anche prevedendo — nel rispetto della normativa vigente — forme analoghe d'impiego delle risorse medesime.

Invita

le regioni:

a dare priorità, nella localizzazione degli interventi, alle aree di maggior disagio abitativo;

a curare che sia assicurato il mantenimento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica anche mediante l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria e di risanamento da finanziare con le modalità previste dall'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513;

a procedere alla formulazione dei programmi regionali ed alle relative localizzazioni entro novanta giorni dalla comunicazione della presente delibera, dandone immediata notizia ai comuni interessati ed ai soggetti destinatari dei finanziamenti: il CER provvederà a segnalare tempestivamente i casi in cui il termine predetto non venga rispettato, in modo che possa essere dato sollecito avvio alla procedura prevista, per fattispecie del genere, dall'art. 11 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modifiche, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, e successive modifiche;

a sollecitare i comuni al rigoroso rispetto dei termini di legge per gli adempimenti di loro competenza.

Roma, 28 giugno 1990

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

ALLEGATO

RIPARTIZIONE BASE PER L'EDILIZIA SOVVENZIONATA

REGIONI	%	Miliardi
Piemonte	3,1720	69,229
Valle d'Aosta	0,0824	1,798
Lombardia	6,1305	133,798
Provincia di Trento	1,4250	31,101
Provincia di Bolzano	1,6100	35,138
Veneto	2,8574	62,363
Friuli-Venezia Giulia	1,1116	24,261
Liguria	1,2786	27,905
Emilia-Romagna	2,4359	53,164
Toscana	2,3489	51,265
Umbria	0,5932	12,947
Marche	0,9667	21,098
Lazio	9,4054	205,273
Abruzzo	3,6186	78,976
Molise	1,3426	29,302
Campania	16,4454	358,921
Puglia	12,3231	268,952
Basilicata	2,5625	55,927
Calabria	8,7756	191,527
Sicilia	16,3133	356.037
Sardegna	5,2013	113,518
Totale Italia . . .	100,0000	2.182,500
Sud . . .	66.5824	
Mezzogiorno . . .	70,0000	

Disponibilità = 2.250 miliardi.
2% art. 3, lettera *q)*, della legge n. 457 = 45 miliardi.
1% art. 4, comma 9, della legge n. 94 = 22,5 miliardi.
Risorse da ripartire = 2.182,5 miliardi.

90A3692

DELIBERAZIONE 3 agosto 1990.

Ripartizione dei fondi previsti dall'art. 23, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che prevede uno stanziamento per gli anni 1988, 1989 e 1990 a fronte di iniziative di utilità collettiva da realizzare nei territori del Mezzogiorno mediante l'impiego a tempo parziale di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni privi di occupazione e iscritti nella prima classe del collocamento.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che pevede uno stanziamento di 500 miliardi di lire per gli anni 1988, 1989 e 1990 a fronte di iniziative di utilità collettiva da realizzare nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, mediante l'impiego a tempo parziale di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni privi di occupazione e iscritti nella prima classe del collocamento;

Visto in particolare il sesto comma del predetto art. 23 che demanda al CIPE, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la ripartizione, tra le regioni interessate, degli stanziamenti, tenendo conto per quanto concerne l'anno 1990, del tasso di disoccupazione giovanile e dello stato di attuazione dei progetti finanziati con i fondi 1988 e 1989;

Viste le precedenti delibere con le quali è stata ripartita la somma di 500 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989;

Considerato che con l'anno in corso ha termine il finanziamento previsto dal citato art. 23;

Considerato che ai sensi del sesto comma dell'art. 23 nella ripartizione dei fondi per l'anno 1990 bisogna tener conto anche dello stato di attuazione degli interventi effettuati nel 1989;

Considerato che in tutte le regioni interessate il numero dei progetti presentati è stato di gran lunga superiore alle disponibilità finanziarie e che quindi le somme assegnate sono state impegnate pressoché completamente;

Ritenuto pertanto di dover confermare per il 1990 la ripartizione dell'anno precedente;

Vista la proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

Lo stanziamento di 500 miliardi per l'anno 1990, di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è ripartito tra le regioni interessate secondo la tabella di seguito indicata:

Regioni	Ripartizione anno 1990 ex art. 23 della legge n. 67/88 (in milioni di lire)
Toscana	—
Marche	655
Lazio	12.273
Abruzzi	21.834
Molise	15.573

Regioni	Ripartizione anno 1990 ex art. 23 della legge n. 67/88 (in milioni di lire)
Campania	146.513
Puglia	67.784
Basilicata	30.027
Calabria	60.149
Sicilia	98.029
Sardegna	47.163
Totale ...	500.000

Roma, 3 agosto 1990

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

90A3753

DELIBERAZIONE 3 agosto 1990.

Approvazione del programma nazionale straordinario di investimenti nella sanità per il triennio 1989-1991.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge finanziaria 11 marzo 1988, n. 67, che ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 29 agosto 1989, n. 321, con il quale, a norma del citato art. 20, comma 2, sono stati definiti i criteri generali per la programmazione degli interventi anzidetti;

Vista la propria delibera del 13 ottobre 1989, con la quale sono state determinate, le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono contrarre nel primo triennio 1988-1990, nell'ambito degli stanziamenti complessivi previsti dallo stesso art. 20, comma 5, in 3.000 miliardi per il 1988 ed in 3.500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990;

Viste le proprie deliberazioni del 19 dicembre 1989, punto 20, e 12 aprile 1990 relative ad alcuni progetti afferenti il programma pluriennale di investimenti di cui al predetto art. 20;

Visto il programma nazionale straordinario di investimenti in sanità, predisposto dal Ministro della sanità sulla base dei programmi elaborati dalle regioni e dalle province autonome, per il finanziamento degli interventi nel triennio 1989-1991 a valere sulle disponibilità del triennio 1988-1990;

Considerato che il programma prevede, in relazione agli investimenti da realizzare nel triennio 1989-1991, una ripartizione delle risorse, nell'ambito di ciascuna delle regioni e delle province autonome, sia per linee di intervento, sia più analiticamente per singole unità sanitarie locali;

Considerato che soltanto successivamente, in base alle indicazioni che verranno a scaturire dall'analisi dei progetti e dalla verifica della loro coerenza rispetto agli obiettivi di piano secondo i parametri ed i criteri definiti a livello centrale, sarà possibile addivenire ad una puntuale ripartizione delle risorse per singole USL, per cui appare opportuno procedere all'approvazione del piano limitatamente alla prevista ripartizione per linee di intervento;

Considerata l'esigenza prioritaria di provvedere in via di urgenza a dotare le strutture dei servizi necessari a fronteggiare l'emergenza sanitaria ed il rischio anestesiologico, anche in relazione al parere espresso dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 19 giugno 1990;

Udita la relazione del Ministro della sanità;

Delibera:

1. È approvato il piano nazionale straordinario di investimenti nella sanità per il triennio 1989-1991, per quanto concerne la ripartizione delle risorse, nell'ambito delle singole regioni e province autonome, come da allegata tabella 1.

2. A livello di singole USL, il piano è approvato come indicazione di massima, con priorità per il completamento delle opere in corso. Resta fermo che tutti i singoli progetti e programmi, come previsto dall'art. 20 della legge n. 67/88, devono essere approvati dal CIPE con le procedure del decreto ministeriale n. 321/89 richiamato in premessa.

3. Le regioni e province autonome, nello specificare a livello di USL le linee di intervento, daranno priorità alla realizzazione degli interventi relativi all'emergenza sanitaria e al rischio anestesiologico, anche utilizzando, con vincolo di destinazione, parte delle risorse in conto capitale del Fondo sanitario nazionale.

4. I Ministeri della sanità e del bilancio e della programmazione economica assicureranno la verifica tecnico-economica degli interventi, nel corso della realizzazione e successivamente al completamento.

5. Ai progetti richiamati al punto 20 della delibera CIPE 19 dicembre 1989, se ricompresi nei programmi regionali ex art. 20 della legge n. 67/88 e nei limiti delle esigenze finanziarie ivi evidenziate, sarà assicurato dal Ministro della sanità d'intesa con il Ministro del bilancio un rapido iter attuativo.

6. Nella realizzazione degli interventi le regioni e province autonome saranno responsabili della gestione unitaria degli stessi, assicurando il massimo livello di omogeneità ed economicità.

Roma, 3 agosto 1990

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

PROGRAMMA NAZIONALE STRAORDINARIO DI INVESTIMENTI IN SANITÀ

ITALIA

(per regioni e interventi - in miliardi di lire)

REGIONI	Prevenzione collettiva *A*		Servizi territoriali *B*				Residenze sanitarie assistenziali *C*	
	P.M.P. servizi igiene pubblica *A1*	I.Z.S. e servizi veterinari *A2*	Distretti *B1*	Poli ambulatori *B2*	Altre strutture territoriali *B3*	Tecnologie servizi territoriali *B4*	Anziani *C1*	Disabili *C2*
Piemonte	22,051			24,558			264,200	42,200
Valle d'Aosta	0,640	0,160	1,800	1,200			2,600	0,400
Lombardia	12,300	7,000	34,692		8,000		442,710	74,633
Prov. auton. Bolzano								
Prov. auton. Trento			5,010	4,410	6,000		21,300	4,790
Veneto	14,350	0,500	8,140				178,971	36,605
Friuli-Venezia Giulia	7,300		5,100				28,200	8,250
Liguria	8,700			10,900			73,200	27,100
Emilia-Romagna	33,682		20,840	12,317	22,315		207,402	28,804
Toscana	25,589	0,600	8,757	6,277			174,452	26,189
Umbria	6,000						20,844	6,451
Marche	9,960		8,190	10,550			66,344	9,500
Lazio	27,500	8,300		85,940	9,400	18,600	184,324	35,800
Abruzzo	9,200		60,000	8,500	9,290		56,230	9,200
Molise	2,320			14,000	5,500	5,000	19,654	3,305
Campania	54,000		14,500	100,600	16,000		180,000	42,000
Puglia	28,160		89,137	67,056	43,490		126,868	
Basilicata	4,320		5,851	3,302	4,436		23,381	4,320
Calabria	15,000			11,700	7,700		73,800	14,550
Sicilia	29,000		31,348	37,118		113,100	169,600	49,370
Sardegna	8,000		5,700	20,100	4,500	12,114	51,800	20,800
Totale per linee di intervento	318,072	16,560	299,065	418,528	136,631	148,814	2.365,880	444,267
Incidenza % sul totale nazionale	*2,83*	*0,15*	*2,66*	*3,73*	*1,22*	*1,33*	*21,07*	*3,96*

90A3754

TABELLA 1

Scheda sinottica nazionale

Ospedali D			Servizi generali E				Programma di rilievo		Totale per regioni
Opere maggiori D1	Opere minori D2	Tecnologie ospedali D3	Messa a norma impianti E1	Sistema informativo E2	Umanizzazione e confort E3	Altro E4	Nazionale F	Regionale G	
318,149	72,000	20,000	24,336						787,494
9,000	8,000	0,686	6,000	0,200	1,000				31,686
597,000	167,900								1.344,235
80,419									80,419
52,100	6,600	11,000	1,500						112,710
303,438	4,588	31,800	50,000	32,149			28,016		688,557
182,000	2,000	9,100	14,450	5,000					261,400
80,900	123,800	16,200							340,800
279,908	36,000			2,195					643,463
425,000		21,359							688,223
85,366			24,846						143,507
160,000						0,600			265,144
553,400	100,300	50,000	38,700	6,000	17,900	10,267			1.146,431
58,300	56,061	23,640		3,012		1,000			294,433
138,967	10,300	5,000		4,300		0,600			208,946
401,600	84,300	186,400	39,900	42,400	34,200	23,100	5,000	24,000	1.248,000
317,329	20,509	52,785	117,463	9,000			6,000	6,500	884,297
92,500	35,055			8,370			0,600		182,135
34,000	63,000			37,895		173,857		31,900	463,402
298,835	10,900	307,425		20,007					1.066,703
159,800	2,500	58,715							344,029
4.628,011	803,813	794,110	317,195	170,528	53,100	209,424	39,616	62,400	11.226,014
41,23	*7,16*	*7,07*	*2,83*	*1,52*	*0,47*	*1,87*	*0,35*	*0,56*	*100,00*

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 28 giugno 1990.

Modificazioni ed integrazioni alla deliberazione 16 luglio 1986 con la quale sono state dettate direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 62 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che demanda al CIPI la definizione delle direttive, criteri, modalità e procedure per la concessione del credito agevolato e del contributo in conto capitale;

Visti gli articoli 63 e 69 del citato testo unico, così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge n. 64/1986;

Visto l'art. 9, comma 4, della legge n. 64/1986 che demanda al CIPI, in attuazione del programma triennale, l'indicazione dei vari settori produttivi da ammettere al finanziamento a tasso agevolato di cui all'art. 63 e al contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del testo unico n. 218/1978;

Visto l'art. 9, comma 5, della legge n. 64/1986 che estende le predette agevolazioni anche alle iniziative di ristrutturazione e di riconversione;

Vista la delibera CIPI 16 luglio 1986 con la quale sono state dettate direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali ed introduce, nel contempo, la contrattazione programmata;

Vista la delibera CIPE 29 dicembre 1986 di approvazione del primo piano annuale di attuazione del programma triennale nella quale è stata indicata la contrattazione programmata quale strumento normativo quadro per il coinvolgimento nello sviluppo delle aree meridionali dei grandi gruppi industriali;

Vista la delibera CIPI 24 marzo 1988, n. 181, che disciplina la manovra coordinata delle agevolazioni finanziarie nel quadro delle procedure della contrattazione programmata;

Ravvisata l'esigenza di prevedere nel contesto della contrattazione programmata specifici investimenti nel settore energetico, finalizzati al risparmio energetico, alla tutela ambientale, alla razionalizzazione dei processi produttivi e alla valorizzazione delle risorse nazionali nel quadro delle linee strategiche del piano energetico nazionale;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

Alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico del 6 marzo 1978, n. 218, così come modificati dall'art. 9, commi 7, 8 e 9 della legge n. 64/1986, possono essere ammesse anche iniziative attinenti il settore energetico, ivi compresa la raffinazione, purché facenti parte di un piano progettuale oggetto di contrattazione programmata.

Roma, 28 giugno 1990

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

90A3699

DELIBERAZIONE 28 giugno 1990.

Linee programmatiche per il comparto dello zinco.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la propria delibera del 2 maggio 1989 con la quale è stato approvato il piano di riassetto del settore zinco e dato incarico ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali di riferire sul negoziato tra la GEPI e il partner privato in ordine all'assetto societario della Pertusola Sud;

Udite le relazioni dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali dalle quali risulta che la GEPI ha acquisito transitoriamente l'intero pacchetto azionario della predetta società e che trasferirà alla Nuova Samim, entro il 30 giugno 1990, la quota pari al 51 per cento;

Considerato che la partecipazione della Nuova Samim alla compagine sociale della Pertusola Sud consente di avviare le iniziative dirette al conseguimento degli obiettivi fissati nel piano di riassetto del settore zinco;

Considerata altresì l'opportunità di favorire la realizzazione degli investimenti dell'ENI - Nuova Samim e Pertusola Sud nel Mezzogiorno anche attraverso gli strumenti della legge n. 64/1986;

Delibera:

1. L'ENI, attraverso la caposettore Nuova Samim, provvede alla realizzazione degli obiettivi e delle linee operative indicate nel piano di riassetto dello zinco approvato dal CIPI il 2 maggio 1989, seguendo strategie che, compiutamente definite nei documenti

programmatici del sistema a partecipazione statale, tendono a creare le condizioni affinché la società medesima possa svolgere un ruolo internazionale nel settore, in collaborazione con primari operatori del mercato, secondo quanto indicato nel punto 4 della deliberazione assunta dal Comitato il 2 maggio 1989.

2. Ai fini dell'attuazione del piano di riassetto la Nuova Samim acquisisce entro il 30 giugno 1990 il 51% del pacchetto azionario della Pertusola Sud e la GEPI resta azionista di minoranza. La definizione degli aspetti economici e finanziari del piano viene concordata successivamente dai soci Nuova Samim e GEPI.

3. Alle iniziative rientranti nel piano di riassetto del settore zinco relative agli stabilimenti delle società Pertusola Sud e Nuova Samim sono riconoscibili le agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico n. 218/1978 così come modificati dall'art. 9 della legge n. 64/1986, nonché la maggiorazione di un quinto del contributo in conto capitale di cui al comma quarto dell'art. 69 del citato testo unico. Tale riconoscimento entra in vigore appena definito l'accordo di cui nella parte finale del punto 2.

4. Entro il 30 giugno 1991, i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali presentano al CIPI una relazione sulla realizzazione del piano di riassetto approvato e un aggiornamento dello stesso con l'indicazione, in particolare, degli obiettivi produttivi, degli investimenti da realizzare, dell'incidenza sull'occupazione, del fabbisogno finanziario e della relativa copertura.

Roma, 28 giugno 1990

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

90A3700

DELIBERAZIONE 28 giugno 1990.

Accertamento della situazione di riorganizzazione aziendale dell'impresa C.I.S.C.A.T. - Consorzio italiano servizi cooperative ausiliari traffico di Roma, con cantiere presso l'Italsider di Bagnoli.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito in legge 15 maggio 1989, n. 181, recante norme in materia di misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia;

Visto in particolare il secondo comma dell'art. 1 che include tra i destinatari dei benefici previsti dagli articoli 2 e 3 della medesima legge n. 181/1989 i dipendenti di imprese che svolgono in modo continuativo e prevalente attività di servizio e manutenzione presso le imprese a partecipazione statale indicate nell'elenco allegato alla legge, nonchè i dipendenti di imprese produttrici di carboncoke, previ accertamenti CIPI ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettere *a)* e *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto il primo comma dell'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 18 settembre 1989, n. 331, che demanda al CIPI l'accertamento del numero dei lavoratori eccedentari nelle imprese indicate al punto precedente;

Considerato che l'accertamento delle predette eccedenze è provvedimento prioritario rispetto ai successivi atti diretti ad ammettere i lavoratori in esubero al pensionamento anticipato ed al beneficio della corresponsione della somma corrispondente a trentasei mensilità del trattamento di integrazione salariale;

Vista la proposta del Ministro del lavoro relativa all'accertamento della situazione di riorganizzazione dell'impresa C.I.S.C.A.T. - Consorzio italiano servizi cooperative ausiliari traffico di Roma, con cantiere presso l'Italsider di Bagnoli (Napoli) nonché la connessa documentazione inviata dall'impresa stessa;

Ritenuto che ricorrono i presupposti per l'accertamento della situazione di riorganizzazione;

Viste le risultanze delle istruttorie tecniche effettuate dal comitato tecnico previsto dall'art. 19, quinto comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Visto l'ottavo comma dell'art. 2 del citato decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito nella legge n. 181/1989 che tra l'altro prevede la pubblicazione delle delibere di accertamento del CIPI ai fini della determinazione di alcuni termini di decadenza;

Delibera:

È accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della situazione di riorganizzazione aziendale dell'impresa C.I.S.C.A.T. - Consorzio italiano servizi cooperative ausiliari traffico di Roma, cantiere presso l'Italsider di Bagnoli (Napoli), per il periodo maggio 1989-maggio 1990.

Il numero dei lavoratori della predetta impresa strutturalmente eccedentari è accertato ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 18 settembre 1989, n. 331, e per gli effetti del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito in legge 15 maggio 1989, n. 181, in quarantuno unità.

Il numero di lavoratori aventi i requisiti per accedere al pensionamento anticipato è così determinato:

1989: n. 7;
1990: n. 2;
1991: n. 1.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1990

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

90A3701

DELIBERAZIONE 28 giugno 1990.

Rettifica alla deliberazione 19 dicembre 1989 con la quale è stata accertata la permanenza della condizione di crisi aziendale della società Cosber S.a.s. di Bertonasco L & C di Torino, unità presso la Deltacogne di Aosta.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito nella legge 15 maggio 1989, n. 181, recante norme in materia di misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia;

Visto in particolare il secondo comma dell'art. 1 che include tra i destinatari dei benefici previsti dagli articoli 2 e 3 della medesima legge n. 181/89 i dipendenti di imprese che svolgono in modo continuativo e prevalente attività di servizio e manutenzione presso le imprese a partecipazione statale indicate nell'elenco allegato alla legge, nonché i dipendenti di imprese produttrici di carboncoke, previ accertamenti CIPI ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettere *a)* e *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto il primo comma dell'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 18 settembre 1989, n. 331, che demanda al CIPI l'accertamento del numero dei lavoratori eccedentari nelle imprese indicate al punto precedente;

Vista la propria delibera in data 19 dicembre 1989 con la quale è stata accertata la permanenza della condizione di crisi aziendale della società Cosber S.a.s. di Bertonasco L & C di Torino, unità presso la Deltacogne di Aosta per il periodo gennaio-dicembre 1989 ed è stato quantificato in tre unità il numero dei dipendenti della stessa impresa aventi i requisiti per accedere al pensionamento anticipato *ex lege* n. 181/89;

Vista l'ulteriore comunicazione della predetta impresa in data 30 maggio 1990 con la quale si specifica che le tre unità prepensionabili maturano i requisiti rispettivamente nel 1989: due unità e nel 1991: una unità;

Delibera:

Il numero dei lavoratori aventi i requisiti per accedere al pensionamento ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 18 settembre 1989, n. 331, e per gli effetti del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito in legge 15 maggio 1989, n. 181, già previsti in tre unità nel 1989 con delibera del 19 dicembre 1989 è così rideterminato:

due unità nel 1989;
una unità nel 1991.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1990

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

90A3702

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Approvazione del bilancio preventivo per l'anno 1991 della Cassa delle ammende

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia e del Ministro del tesoro del 18 luglio 1990, n. 618911, è stato approvato il bilancio di previsione della Cassa delle ammende per l'anno 1991 con le seguenti risultanze:

Entrate previste . . . . L. 21.190.000.000
Uscite previste . . . . » 21.190.000.000

90A3758

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa «RadioValle», in Arcisate e nomina del commissario liquidatore

Con decreto ministeriale 17 luglio 1990 la società cooperativa «RadioValle», con sede in Arcisate (Varese), costituita in data 27 luglio 1981 davanti al dott. Bruno Volpe notaio in Marchirolo, registro società 10458, repertorio n. 78969-2578, tribunale di Varese, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giuseppe Villa, residente in via Sempione, 14, Varese.

90A3726

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia «Tulipano 82», in S. Giorgio a Cremano, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1990, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia «Tulipano 82», con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli), costituita il 22 gennaio 1982 per rogito notaio dott. Luigi Mauro di Napoli, ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, l'avv. Domenico Boniello, domiciliato in via Madonna delle Grazie, 30, Capri (Napoli).

90A3707

MINISTERO DEL TESORO

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° aprile 1992, al portatore

A norma del decreto ministeriale 23 marzo 1990 (art. 13), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 1990, si rende noto che il 3 settembre 1990 il magazzino Tesoro presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato effettuerà le spedizioni alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° aprile 1992.

90A3756

N. 163

Corso dei cambi del 22 agosto 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1159,900	1159,900	1159,90	1159,900	1159,900	1159 —	1160 —	1159,900	1159,900	1159,80
E.C.U.	1543,250	1543,250	1544 —	1543,250	1543,250	1534 —	1543,250	1543,250	1543,250	1534,25
Marco tedesco	745,430	745,430	745 —	745,430	745,430	745,43	745,250	745,430	745,430	745,43
Franco francese	221,580	221,580	221,60	221,580	221,580	221,58	221,480	221,580	221,580	221,58
Lira sterlina	2230,150	2230,150	2233 —	2230,150	2230,150	2230,15	2230,500	2230,150	2230,150	2230,15
Fiorino olandese	661,560	661,560	661,50	661,560	661,560	661,56	661,270	661,560	661,560	661,56
Franco belga	36,215	36,215	36,20	36,215	36,215	33,21	36,228	36,215	36,215	33,21
Peseta spagnola	11,885	11,885	11,91	11,885	11,885	11,88	11,884	11,885	11,885	11,88
Corona danese	193,840	193,840	193,50	193,840	193,840	193,84	193,880	193,840	193,840	193,84
Lira irlandese	2000,500	2000,500	1998 —	2000,500	2000,500	2050 —	1999,250	2000,500	2000,500	—
Dracma greca	7,559	7,559	7,53	7,559	7,559	—	7,550	7,559	7,559	—
Escudo portoghese	8,366	8,366	8,34	8,366	8,366	8,36	8,371	8,366	8,366	8,36
Dollaro canadese	1020,400	1020,400	1020 —	1020,400	1020,400	1020,40	1020,750	1020,400	1020,400	1020,40
Yen giapponese	7,955	7,955	7,93	7,955	7,955	7,95	7,955	7,955	7,955	7,95
Franco svizzero	908,750	908,750	903,50	908,750	908,750	908 —	908,700	908,750	908,750	908,75
Scellino austriaco	106 —	106 —	105,90	106 —	106 —	106 —	106,050	106 —	106 —	106 —
Corona norvegese	192,280	192,280	192 —	192,280	192,280	192,28	192,330	192,280	192,280	192,28
Corona svedese	201,840	201,840	202 —	201,840	201,840	201,84	201,850	201,840	201,840	201,84
Marco finlandese	315,500	315,500	315 —	315,500	315,500	315,50	315,750	315,500	315,500	—
Dollaro australiano	953,100	953,100	953 —	953,100	953,100	953,10	953,500	953,100	953,100	953,10

Media dei titoli del 22 agosto 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	100,475
» 10% » » 1977-92	101,475
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,600
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95 —
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	95,575
» » » 22- 6-1987/91	95,225
» » » 18- 3-1987/94	80,150
» » » 21- 4-1987/94	79,600
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,900
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,800
» » » 11% 1- 1-1987/92	99 —
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,675
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,050
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,250
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	94 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,975
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,025
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	88,750
» » » Ind. 18- 9-1985/90	100,125
» » » » 18-10-1985/90	100,125
» » » » 1-11-1983/90	100,475
» » » » 18-11-1985/90	100,400
» » » » 1-12-1983/90	100,575
» » » » 18-12-1985/90	100,650
» » » » 1- 1-1984/91	100,725
» » » » 17- 1-1986/91	100,350
» » » » 1- 2-1984/91	100,600
» » » » 18- 2-1986/91	100,800
» » » » 1- 3-1984/91	100,475
» » » » 18- 3-1986/91	100,150
» » » » 1- 4-1984/91	100,625
» » » » 1- 5-1984/91	100,825
» » » » 1- 6-1984/91	100,975

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 7-1984/91	100,825
» » » »	1- 8-1984/91	100,725
» » » »	1- 9-1984/91	100,550
» » » »	1-10-1984/91	100,675
» » » »	1-11-1984/91	100,850
» » » »	1-12-1984/91	100,825
» » » »	1- 1-1985/92	100,725
» » » »	1- 2-1985/92	100,475
» » » »	18- 4-1986/92	100,500
» » » »	19- 5-1986/92	100,425
» » » »	20- 7-1987/92	100,100
» » » »	19- 8-1987/92	101,550
» » » »	1-11-1987/92	100,075
» » » »	1-12-1987/92	99,950
» » » »	1- 1-1988/93	99,825
» » » »	1- 2-1988/93	99,300
» » » »	1- 3-1988/93	99,175
» » » »	1- 4-1988/93	99,275
» » » »	1- 5-1988/93	99,800
» » » »	1- 6-1988/93	100,575
» » » »	18- 6-1986/93	99,450
» » » »	1- 7-1988/93	100,575
» » » »	17- 7-1986/93	99,625
» » » »	1- 8-1988/93	100,875
» » » »	19- 8-1986/93	98,750
» » » »	1- 9-1988/93	99,575
» » » »	18- 9-1986/93	98,200
» » » »	1-10-1988/93	99,400
» » » »	20-10-1986/93	98,325
» » » »	1-11-1988/93	99,500
» » » »	18-11-1986/93	98,300
» » » »	19-12-1986/93	99,650
» » » »	1- 1-1989/94	99 —
» » » »	1- 2-1989/94	99,025
» » » »	1- 3-1989/94	99,050
» » » »	15- 3-1989/94	98,750
» » » »	1- 4-1989/94	98,775
» » » »	1- 9-1988/94	97,800
» » » »	1-10-1987/94	98,700
» » » »	1-11-1988/94	97,850
» » » »	1- 1-1990/95	97,625
» » » »	1- 2-1985/95	99,125
» » » »	1- 3-1985/95	96,375
» » » »	1- 4-1985/95	96,400
» » » »	1- 5-1985/95	96,400
» » » »	1- 6-1985/95	96,675
» » » »	1- 7-1985/95	98,975
» » » »	1- 8-1985/95	97,325
» » » »	1- 9-1985/95	96,250
» » » »	1-10-1985/95	96,200
» » » »	1-11-1985/95	96,500
» » » »	1-12-1985/95	96,725
» » » »	1- 1-1986/96	97,450
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,975
» » » »	1- 2-1986/96	97,650
» » » »	1- 3-1986/96	96,975
» » » »	1- 4-1986/96	96,575
» » » »	1- 5-1986/96	96,150
» » » »	1- 6-1986/96	97,600
» » » »	1- 7-1986/96	96,650
» » » »	1- 8-1986/96	96,625
» » » »	1- 9-1986/96	95,350
» » » »	1-10-1986/96	94,600
» » » »	1-11-1986/96	94,025
» » » »	1-12-1986/96	94,850
» » » »	1- 1-1987/97	94,650
» » » »	1- 2-1987/97	94,450
» » » »	18- 2-1987/97	94,250
» » » »	1- 3-1987/97	94,300
» » » »	1- 4-1987/97	94,175
» » » »	1- 5-1987/97	94,025
» » » »	1- 6-1987/97	93,850
» » » »	1- 7-1987/97	94,550
» » » »	1- 8-1987/97	95,175
» » » »	1- 9-1987/97	96,600

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 9-1990	99,875
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,800
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,725
» » »	9,25%	1-10-1990	99,625
» » »	11,50%	1-10-1990	99,850
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,750
» » »	9,25%	1-11-1990	99,600
» » »	9,25%	1-12-1990	99,650
» » »	12,50%	1- 3-1991	100,975
» » »	11,50%	1-11-1991	98,925
» » »	11,50%	1-12-1991	98,550
» » »	9,25%	1- 1-1992	96,300
» » »	9,25%	1- 2-1992	96,800
» » »	11,00%	1- 2-1992	97 —
» » »	9,15%	1- 3-1992	96,575
» » »	12,50%	1- 3-1992	98,775
» » »	9,15%	1- 4-1992	95,575
» » »	11,00%	1- 4-1992	96,950
» » »	12,50%	1- 4-1992	98,725
» » »	12,50%	18- 4-1992	98,775
» » »	9,15%	1- 5-1992	95,750
» » »	11,00%	1- 5-1992	96,850
» » »	12,50%	1- 5-1992	98,500
» » »	12,50%	17- 5-1992	98,450
» » »	9,15%	1- 6-1992	95,550
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,375
» » »	11,50%	1- 7-1992	97,675
» » »	11,50%	1- 8-1992	97,575
» » »	12,50%	1- 9-1992	98,625
» » »	12,50%	1-10-1992	98,175
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,425
» » »	12,50%	1- 7-1993	97,100
» » »	12,50%	1- 8-1993	97,300
» » »	12,50%	1- 9-1993	96,750
» » »	12,50%	1-10-1993	96,775
» » »	12,50%	1-11-1993	96,850
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	97,150
» » »	12,50%	17-11-1993	97 —
» » »	12,50%	1-12-1993	96,825
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,175
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	96,625
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	96,625

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99,875
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	100,875
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	97,100
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	95,025
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	95,575
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	94,750
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,050
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,325
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,125
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	96,650
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	94,075
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	93,725
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	92,950
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	95,375
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	92,325
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	93,225
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	96,125
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	92,100
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	99,150
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	89,175
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	98,550
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	97,675
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	98,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M22080

N. 164

Corso dei cambi del 23 agosto 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1152—	1152—	1151,900	1152—	1152—	1152—	1152,500	1152—	1152—	1152—
E.C.U.	1546,950	1546,950	1547—	1546,950	1546,950	1546,95	1547,070	1546,950	1546,950	1546,95
Marco tedesco	747—	747—	747,500	747—	747—	747—	746,800	747—	747—	747—
Franco francese	222,150	222,150	222,40	222,150	222,150	222,15	222—	222,150	222,150	222,15
Lira sterlina	2255,200	2255,200	2250—	2255,200	2255,200	2255,20	2254,600	2255,200	2255,200	2255,20
Fiorino olandese	664,160	664,160	662,50	664,160	664,160	664,16	664—	664,160	664,160	664,16
Franco belga	36,381	36,381	36,30	36,381	36,381	36,381	36,390	36,381	36,381	36,38
Peseta spagnola	11,838	11,838	11,87	11,838	11,838	11,838	11,845	11,838	11,838	11,83
Corona danese	194,380	194,380	194,40	194,380	194,380	194,38	194,390	194,380	194,380	194,38
Lira irlandese	2005,400	2005,400	2002—	2005,400	2005,400	2005,40	2004,500	2005,400	2005,400	—
Dracma greca	7,565	7,565	7,53	7,565	7,565	—	7,570	7,565	7.565	—
Escudo portoghese	8,384	8,384	8,34	8,384	8,384	8,384	8,371	8,384	8,384	8,38
Dollaro canadese	1017,600	1017,600	1016—	1017,600	1017,600	1017,60	1018,800	1017,600	1017,600	1017,60
Yen giapponese	7,900	7,900	7,93	7,900	7,900	7,90	7,900	7,900	7,900	7,90
Franco svizzero	918,500	918,500	917—	918,500	918,500	918,50	918,550	918,500	918,500	918,50
Scellino austriaco	106,335	106,335	106,10	106,335	106,335	106,335	106,299	106,335	106,335	106,33
Corona norvegese	193—	193—	192,50	193—	193—	193—	192,810	193—	193—	193—
Corona svedese	202,350	202,350	201,50	202,350	202,350	202,35	202,120	202,350	202,350	202,35
Marco finlandese	316,250	316,250	315,50	316,250	316,250	316,25	316,600	316,250	316,250	—
Dollaro australiano	960,750	960,750	958—	960,750	960,750	960,75	960,400	960.750	960,750	960,75

Media dei titoli del 23 agosto 1990

Titolo	Prezzo
Rendita 5% 1935	66—
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	100,475
» 10% » » 1977-92	101,475
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,600
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95—
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	95,475
» » » 22- 6-1987/91	95,225
» » » 18- 3-1987/94	80,125
» » » 21- 4-1987/94	79,500
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,725
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,800
» » » 11% 1- 1-1987/92	99,625
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,850
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	96,750
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,250
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	94—
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,975
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,025

Titolo	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	88,750
» » » Ind. 18- 9-1985/90	100,100
» » » » 18-10-1985/90	100,150
» » » » 1-11-1983/90	100,275
» » » » 18-11-1985/90	100,300
» » » » 1-12-1983/90	100,500
» » » » 18-12-1985/90	100,625
» » » » 1- 1-1984/91	100,700
» » » » 17- 1-1986/91	100,625
» » » » 1- 2-1984/91	100,575
» » » » 18- 2-1986/91	100,550
» » » » 1- 3-1984/91	100,475
» » » » 18- 3-1986/91	100,200
» » » » 1- 4-1984/91	100,600
» » » » 1- 5-1984/91	100,800
» » » » 1- 6-1984/91	100,950

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 7-1984/91	100,850
» » » »	1- 8-1984/91	100,675
» » » »	1- 9-1984/91	100,550
» » » »	1-10-1984/91	100,675
» » » »	1-11-1984/91	100,875
» » » »	1-12-1984/91	100,850
» » » »	1- 1-1985/92	100,650
» » » »	1- 2-1985/92	100,375
» » » »	18- 4-1986/92	100,500
» » » »	19- 5-1986/92	100,375
» » » »	20- 7-1987/92	100,100
» » » »	19- 8-1987/92	100,625
» » » »	1-11-1987/92	100,075
» » » »	1-12-1987/92	99,950
» » » »	1- 1-1988/93	99,775
» » » »	1- 2-1988/93	99,175
» » » »	1- 3-1988/93	99,050
» » » »	1- 4-1988/93	99,175
» » » »	1- 5-1988/93	99,725
» » » »	1- 6-1988/93	100,500
» » » »	18- 6-1986/93	99,150
» » » »	1- 7-1988/93	100,425
» » » »	17- 7-1986/93	99,675
» » » »	1- 8-1988/93	100,775
» » » »	19- 8-1986/93	98,250
» » » »	1- 9-1988/93	99,600
» » » »	18- 9-1986/93	98,700
» » » »	1-10-1988/93	99,100
» » » »	20-10-1986/93	98,150
» » » »	1-11-1988/93	99,425
» » » »	18-11-1986/93	98,225
» » » »	19-12-1986/93	99,500
» » » »	1- 1-1989/94	98,925
» » » »	1- 2-1989/94	98,825
» » » »	1- 3-1989/94	98,950
» » » »	15- 3-1989/94	98,600
» » » »	1- 4-1989/94	98,625
» » » »	1- 9-1988/94	98,625
» » » »	1-10-1987/94	98,650
» » » »	1-11-1988/94	97,700
» » » »	1- 1-1990/95	97,550
» » » »	1- 2-1985/95	98,575
» » » »	1- 3-1985/95	96,375
» » » »	1- 4-1985/95	96,100
» » » »	1- 5-1985/95	96,100
» » » »	1- 6-1985/95	96,450
» » » »	1- 7-1985/95	98,825
» » » »	1- 8-1985/95	97,075
» » » »	1- 9-1985/95	95,850
» » » »	1-10-1985/95	95,300
» » » »	1-11-1985/95	96,250
» » » »	1-12-1985/95	96,725
» » » »	1- 1-1986/96	97,700
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,950
» » » »	1- 2-1986/96	97,675
» » » »	1- 3-1986/96	96,725
» » » »	1- 4-1986/96	96,500
» » » »	1- 5-1986/96	96,100
» » » »	1- 6-1986/96	97,425
» » » »	1- 7-1986/96	96,600
» » » »	1- 8-1986/96	95,550
» » » »	1- 9-1986/96	95,250
» » » »	1-10-1986/96	93,525
» » » »	1-11-1986/96	94,050
» » » »	1-12-1986/96	94,850
» » » »	1- 1-1987/97	94,650
» » » »	1- 2-1987/97	94,225
» » » »	18- 2-1987/97	94,225
» » » »	1- 3-1987/97	94,275
» » » »	1- 4-1987/97	94,050
» » » »	1- 5-1987/97	94,050
» » » »	1- 6-1987/97	93,925
» » » »	1- 7-1987/97	94,475
» » » »	1- 8-1987/97	95,325
» » » »	1- 9-1987/97	96,275

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 9-1990	99,850
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,750
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,675
» » »	9,25%	1-10-1990	99,625
» » »	11,50%	1-10-1990	99,875
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,750
» » »	9,25%	1-11-1990	99,550
» » »	9,25%	1-12-1990	99,750
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,050
» » »	11,50%	1-11-1991	98,775
» » »	11,50%	1-12-1991	98,600
» » »	9,25%	1- 1-1992	96,400
» » »	9,25%	1- 2-1992	96,600
» » »	11,00%	1- 2-1992	97,825
» » »	9,15%	1- 3-1992	96,600
» » »	12,50%	1- 3-1992	98,750
» » »	9,15%	1- 4-1992	95,650
» » »	11,00%	1- 4-1992	96,925
» » »	12,50%	1- 4-1992	98,700
» » »	12,50%	18- 4-1992	98,550
» » »	9,15%	1- 5-1992	95,475
» » »	11,00%	1- 5-1992	96,500
» » »	12,50%	1- 5-1992	98,400
» » »	12,50%	17- 5-1992	98,075
» » »	9,15%	1- 6-1992	95,225
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,400
» » »	11,50%	1- 7-1992	96,850
» » »	11,50%	1- 8-1992	97,400
» » »	12,50%	1- 9-1992	98,500
» » »	12,50%	1-10-1992	98,125
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,075
» » »	12,50%	1- 7-1993	97 —
» » »	12,50%	1- 8-1993	97,350
» » »	12,50%	1- 9-1993	96,550
» » »	12,50%	1-10-1993	96,475
» » »	12,50%	1-11-1993	96,725
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	97,150
» » »	12,50%	17-11-1993	96,625
» » »	12,50%	1-12-1993	96,600
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,225
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	96,475
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	96,075

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99,850
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	100,700
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	97,100
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	94,950
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	95,550
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	94,675
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,050
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	98,775
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,025
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	96,500
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	93,900
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	93,725
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	92,725
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	95,225
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	92,225
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	92,875
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	95,525
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	92,625
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	98,975
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	89,125
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	98,500
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	97,575
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	98 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M23080

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	**L. 296.000**
- semestrale	**L. 160.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**L. 52.000**
- semestrale	**L. 36.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**L. 166.000**
- semestrale	**L. 88.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata *alle leggi ed ai regolamenti regionali:*	
- annuale	**L. 52.000**
- semestrale	**L. 36.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**L. 166.000**
- semestrale	**L. 90.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	**L. 556.000**
- semestrale	**L. 300.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	**L. 2.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.100**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.100**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 100.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.100**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 60.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 6.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 255.000**
Abbonamento semestrale	**L. 155.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.200**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

L. 1.000